

## DIRITTO ANNUALE 2012

### IMPRESE ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Spett.le Impresa, la Camera di Commercio di Asti La informa che l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che:

- i soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (REA), le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa;
- gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato IRAP dell'esercizio precedente.

Con nota n. 0255658 del 27 dicembre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato per l'anno 2012 le misure del diritto annuale determinate per l'anno 2011 dal D.I. del 21 aprile 2011 e il **regime transitorio previsto per le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, le quali ancora per l'anno 2012 restano tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa.**

<b>ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2012</b>
---

Il versamento deve essere effettuato, entro il **16 giugno 2012**, con il modello di pagamento **F24**, da utilizzarsi con **modalità telematica** (Entratel, Fisconline, servizio remote/home banking o tramite intermediari abilitati) anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi e/o contributi.

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre maggiorare il pagamento dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo entro un anno dalla scadenza del termine (per ulteriori chiarimenti consultare il sito internet [www.at.camcom.gov.it](http://www.at.camcom.gov.it)).

In caso contrario sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Nell'intestazione del modello F24, oltre ai dati dell'impresa, è importante riportare il **codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa)** in quanto è il dato che consente l'attribuzione del pagamento all'impresa.

